



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Moransengo (AT)

**Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Moransengo**

In relazione all'oggetto sopra emarginato, a seguito dell'analisi effettuata sulla Relazioni al rendiconto 2018 trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266, considerando sostanzialmente esaustiva la documentazione allegata al Vs riscontro 16/07/2020, si ritiene di archiviare la procedura istruttoria.

Si evidenzia tuttavia che, con riferimento al tracciamento delle transazioni elementari relative al pagamento dei lavori di consolidamento relativi alle strade comunali "Gerbole" e "Cerreto", così come per le prestazioni professionali ad esse relative, risulta utilizzata una codifica SIOPE manifestamente errata, giacché gli investimenti in beni "immateriali" (codice 2.02.03.99.001- Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.") attengono all'acquisto o allo sviluppo di marchi, brevetti, *know how* e altre opere dell'ingegno suscettibili di sfruttamento economico.

Sul punto è doveroso rammentare che, in base alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014, la codifica della transazione elementare "*deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato*" (art. 5 comma II), e che "*al fine di garantire l'omogeneità dei bilanci pubblici*" le amministrazioni devono codificare le transazioni elementari "*uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari*" (art. 7 comma I). Un utilizzo errato delle codifiche delle singole operazioni di spesa va a scapito di una corretta comprensione delle operazioni effettuate dall'Ente, compromettendo la veridicità e l'attendibilità delle scritture contabili.



CORTE DEI CONTI



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Inoltre l'art. 7 comma I lettera a) del D. Lgs 118/2011 vieta l'utilizzo del "criterio della prevalenza" nella scelta della codifica, e pertanto l'assimilazione sotto la stessa codifica dei pagamenti dovuti all'impresa esecutrice di lavori e dei professionisti incaricati della DL o del collaudo costituirebbe anche da sola errore.

Pertanto si invita l'Ente a prestare particolare attenzione nella tracciatura delle transazioni e nella riconduzione delle singole operazioni alle corrette codifiche SIOPE, con l'ausilio e la vigilanza dell'organo di revisione, in conformità alla normativa vigente.

Da ultimo si rammenta che il trattamento normativo delle entrate da permessi di costruire, a partire dal 1 gennaio 2018 e a valere anche per l'esercizio 2019, va rinvenuto nell'art. 1 comma 460 della L. 232/2016, che testualmente si riporta: *"a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche"*.

Nel solo esercizio 2020, ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 109 comma II del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, consente di *"utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico"*.

Distinti saluti.

Il Magistrato istruttore  
Dr. Diego Maria POGGI  
*Firmato digitalmente*



CORTE DEI CONTI